SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Camera dei deputati

Regione Lombardia

Università di Ancona

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1990.

Contingente della moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Lotta al cancro».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente delle monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1989, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Lotta al cancro»;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1989, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione ordinaria e in quella «proof»;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento da L. 500, dedicata alla «Lotta al cancro», è stabilito in complessive L. 26.991.500 pari a n. 53.983 pezzi, di cui:

L. 23.192.500 pari a n. 46.385 pezzi, per le monete ordinarie;

L. 3.799.000 pari a n. 7.598 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 79

90A3126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1990.

Emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana della Comunità europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1990,

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee - secondo semestre 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare la Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea - secondo semestre 1990, il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta d'argento di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o meno	legale	tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

testa di giovane donna volta a sinistra, ornata alla base del collo da fronde di ulivo e di alloro;

in basso il nome dell'autore «U. PERNAZZA»; in circolo la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA» e una stella a cinque punte.

Nel rovescio:

monogramma formato dalle lettere iniziali di unione monetaria europea e, sulla destra, «R». In basso «L. 500»; «1990» e il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI». In circolo la leggenda «PRESIDENZA ITALIANA DELLA COMUNITÀ EUROPEA».

Sul bordo:

in rilievo, «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1990

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 310

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

90A3128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 giugno 1990.

Variazione territoriale dei distretti scolastici n. 5 di Teramo e n. 8 di Atri operanti nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Abruzzo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1987, concernente una nuova suddivisione del territorio della regione Abruzzo in distretti scolastici;

Esaminata la delibera n. 141/27 del 21 marzo 1990 del consiglio regionale dell'Abruzzo, avente ad oggetto: «Distretti scolastici - Adeguamento agli ambiti territoriali delle unità socio-sanitarie»;

Esaminati i pareri allegati alla deliberazione regionale sopra menzionata ed espressi dagli enti locali interessati e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Abruzzo;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta regionale oggetto della delibera sopra citata;

Decreta:

Il comune di Basciano e il comune di Penna S. Andrea sono trasferiti dal distretto scolastico n. 8 con sede in Atri a quello n. 5 con sede in Teramo.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: MATTARELLA

90A3131

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1990.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990 in corso di registrazione, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea - secondo semestre 1990;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 2 luglio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A3129

DECRETO 28 giugno 1990.

Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990 in corso di registrazione, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea - secondo semestre 1990;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle sue versioni: «ordinaria» e «proof»;

di favorire ed incrementare la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso gli sportelli della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle monete di argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea - secondo semestre 1990, entro il 31 dicembre 1990, mediante il versamento di L. 25.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «ordinaria» e di L. 50.000 (IVA inclusa) per ogni moneta nella versione «proof» sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta, alle condizioni suddette, presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di cauta custodia, adeguati quantitativi delle monete in questione alla Direzione della Zecca.

A fronte della cessione delle monete come sopra ricevute, la Direzione della Zecca effettuerà decadali versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato pari al corrispondente controvalore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 311

90A3130

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 1990.

Modalità per il versamento al concessionario del diritto erariale sulle acque minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, che ha istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezione in bottiglie e contenitori, da versare al concessionario del servizio di riscossione;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, relativo all'approvazione dei documenti contabili e delle relative modalità per la compilazione, per la contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse per versamenti diretti ai concessionari del servizio di riscossione;

Considerato che per la riscossione delle entrate di cui al citato art. 7 non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Il diritto erariale sulle acque minerali previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, va versato al concessionario della riscossione competente per territorio mediante versamento diretto, utilizzando il codice tributo 7182, gruppo 45.

Il versamento va eseguito utilizzando la distinta Mod. 1, Modulario F., Riscossione, n. 1 o il bollettino di c/c postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11; in quest'ultimo caso va specificato il numero di conto corrente intestato al concessionario e vincolato a favore dell'erario.

Al fine di individuare il periodo temporale per il quale si esegue il pagamento, l'indicazione del trimestre solare di competenza va trascritto, sia in caso di versamento mediante distinta che mediante conto corrente postale, nello spazio «Periodo di riferimento», e va indicato l'ultimo mese del trimestre e dell'anno nella forma MM AA.

Quando si effettua il pagamento delle somme di cui al comma 1, la distinta Mod. 1 non può essere utilizzata per altri versamenti.

Art. 2.

Il concessionario deve versare all'erario le somme riscosse, al netto delle commissioni fissate con il decreto ministeriale 16 ottobre 1989, nei termini e con l'osservanza delle modalità specificate nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 dicembre 1989, per quanto riguarda gli obblighi di contabilizzazione e di rendicontazione cui i concessionari devono attenersi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3190

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 luglio 1990.

Sospensione temporanea della pesca del pesce spada e dell'alalunga.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1990 recante misure tecniche concernenti la pesca del pesce spada con reti derivanti;

Vista l'ordinanza n. 914/90 della III sezione del T.A.R. Lazio con la quale è stata sospesa l'efficacia del suddetto decreto 30 marzo 1990;

Considerato che la predetta ordinanza è stata impugnata da questa amministrazione davanti al Consiglio di Stato, che dovrebbe pronunciarsi nella udienza della VI sezione del 27 luglio 1990;

Considerato che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, occorre dare esecuzione alla suddetta ordinanza, vietando la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 28 luglio 1990 è vietata la pesca del pesce spada e dell'alalunga con reti da posta derivante.

I contravventori alla disposizione di cui al comma precedente saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 1990

Il Ministro: VIZZINI

90A3191

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Interventi nel settore bieticolo-saccarifero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al CIPE il compito di emanare le direttive in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali il CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la nota del 6 febbraio 1990, n. 3/948, con la quale il Presidente delegato del Comitato interministeriale prezzi ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di liberalizzare il prezzo dello zucchero, in ragione alle mutate condizioni del mercato e agli effetti del prezzo di tale bene sul sistema industriale e sui bilanci familiari;

Vista la nota del 5 giugno 1990, n. 388, con la quale il Ministero dell'agricoltura prospetta l'urgente necessità di adeguare alla disciplina comunitaria la formazione del prezzo dello zucchero attraverso il libero mercato;

Vista la relazione annuale trasmessa in data 18 aprile 1990 dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero;

Vista la nota in data 6 giugno 1990 con la quale il Ministro dell'agricoltura ha proposto al CIPE la richiesta della Ribs di concedere finanziamenti alla società cooperativa Copro B per la realizzazione nell'impianto di Ostellato (Ferrara) (Copro A) degli investimenti necessari allo svolgimento della campagna saccarifera 1990-91;

Tenuto conto che per la campagna 1990-91 la Comunità economica europea ha già ridotto del 20% il livello degli aiuti nazionali che negli ultimi anni hanno contribuito a sostenere il processo di ammodernamento del settore bieticolo-saccarifero, ed ha recentemente confermato l'orientamento a ridurli ulteriormente a decorrere dalla campagna 1991-92;

Considerato che il complesso degli investimenti pubblici a favore del settore bieticolo-saccarifero deve tendere, in armonia con gli indirizzi fissati in sede comunitaria, alla realizzazione di un sistema competitivo in grado di inserirsi, alla pari degli altri concorrenti, nel Mercato europeo;

Ravvisata l'opportunità di rimuovere il regime del prezzo amministrato e di affidare al mercato la fissazione del prezzo dello zucchero;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. È approvata la relazione annuale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sullo stato di attuazione del piano bieticolo-saccarifero.

Per quanto riguarda gli interventi della Ribs S.p.a. si ratifica il consolidamento parziale dei finanziamenti della società deciso nell'ambito della ricapitalizzazione della società partecipata Nusam e si autorizza la stessa Ribs a concedere alla società cooperativa Copro B un finanziamento di 3 miliardi di lire per la realizzazione di investimenti, necessari allo svolgimento della campagna 1990-91, nell'impianto di Ostellato (Ferrara) della Copro A, gestito con contratto di affitto dalla Copro B.

2. Al decrescere del livello di risorse finanziarie nazionali attribuibili al settore-bieticolo saccarifero, così come richiesto dalla politica comunitaria, deve corrispondere una intensificazione del processo di aggregazione delle imprese saccarifere per il raggiungimento degli standards dimensionali e reddituali paragonabili a quelli dei partners europei.

Per la campagna 1990-91, la chiave di ripartizione, tra bieticoltori e industria saccarifera, degli aiuti nazionali concessi ai sensi del regolamento CEE 1254/89, art. 4, è la stessa delle campagne precedenti.

Nello schema di programma degli interventi AIMA per il 1991, da sottoporre all'approvazione del CIPE ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, non sarà riproposto l'intervento relativo alla concessione di un importo perequativo alle industrie saccarifere nazionali.

3. I prezzi dello zucchero cessano di essere sottoposti alle attribuzioni del Comitato interministeriale dei prezzi dal 1° luglio 1990. Dalla stessa data il sovrapprezzo zucchero, stabilito con provvedimento CIP n. 2 del 23 febbraio 1989, è soppresso.

I Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste adotteranno le determinazioni e le iniziative necessarie per

la cessazione dalle sue funzioni della Cassa conguaglio zucchero e per il loro trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), assicurando la salvaguardia delle posizioni lavorative dell'attuale personale della Cassa, tenuto anche conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Con cadenza semestrale i Ministri dell'industria e dell'agricoltura relazioneranno il CIPE, sulla base dei dati ISTAT e dei dati elaborati da un «Comitato consultivo» istituito presso l'AIMA con compiti di supporto tecnico e di osservatorio economico sull'andamento delle campagne bieticole e sulla situazione di mercato determinata dall'introduzione del prezzo libero dello zucchero.

Per l'annata saccarifera 1989-90 gli aiuti autorizzati dall'art. 4, par. 5, del regolamento CEE n. 1254/89 sono concessi all'industria saccarifera — per la produzione in quota e lo zucchero riportato — ed ai commercianti specializzati aventi diritto al rimborso delle spese di magazzinaggio, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81, con gli stessi criteri di calcolo adottati per la campagna precedente.

Per l'importo eventualmente non coperto con il sovrapprezzo riscosso dalla Cassa conguagli zucchero sino al 30 giugno 1990, si provvederà da parte dell'AIMA con il residuo del cap. 331 e di altre disponibilità del bilancio AIMA 1990, e, in quanto necessario, con il bilancio per l'esercizio 1991.

L'importo della restituzione di quota parte del sovrapprezzo, a favore dello zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti dolciari destinati al mercato interno, è fissato nella misura pari ai 2/3 del sovrapprezzo.

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3136

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 18 luglio 1990.

Modificazioni al regolamento.

La Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1990, ha approvato le seguenti modificazioni al proprio regolamento:

All'articolo 125

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e comunitari».

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie viene formata secondo le procedure previste dall'articolo 19. Non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo.

2. Si applicano alla Commissione speciale le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri ed all'attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente.

3. La Commissioine ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e della attuazioine degli accordi comunitari. In particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;

b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

4. La Commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli Uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari».

Dopo l'articolo 126 sono inseriti i seguenti:

«Art. 126-*bis*. — 1. La Commissione speciale per le politiche comunitarie e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. Il Presidente trasmette alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, alle Commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la Commissione speciale può riferire all'Assemblea, allegando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'articolo 117.

Art. 126-*ter*. — 1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Trascorso tale termine, la Commissione speciale può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

3. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione speciale salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

4. Nei successivi trenta giorni, la Commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle Commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in Assemblea dai rispettivi relatori».

L'articolo 127 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio».

Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-*bis*. — 1. Le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità economica europea sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

2. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione competene esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4».

Le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: IOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura di disposizioni del regolamento qui modificato, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

Il testo dell'art. 125 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito della modificazione approvata dall'assemblea nella seduta del 18 luglio 1990, soprariportata, è il seguente:

«Art. 125. — 1. *Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e alla Commissione affari esteri e comunitari.*

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'art. 117».

90A3192

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54049).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Bianzone (Sondrio) per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Bianzone, mappali 274, 275, 276, 277, 278, 307, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel risanamento e miglioramento delle captazioni dell'acquedotto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone, mappali 274, 275, 276, 277, 278, 307, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e

nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bianzone copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castello dell'Acqua dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto da parte dell'ENEL - zona di Sondrio. (Deliberazione n. IV/54060).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL zona di Sondrio per la realizzazione di elettrodotto su area ubicata nel comune di Castello dell'Acqua, mappali 1001, 1004, 639, 538, 612, 609, 616, 603, 821, 604, 107, 708, 829, 709, 721, foglio 25; mappali 22, 24, 26, 28, foglio 27; mappali 81, 75, 105, foglio 28; mappali 289, 290, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'elettrificare un'area con utenze prive del servizio elettrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castello dell'Acqua, mappali 1001, 1004, 639, 538, 612, 609, 616, 603, 821, 604, 107, 708, 829, 709, 721, foglio 25; mappali 22, 24, 26, 28, foglio 27; mappali 81, 75, 105, foglio 28; mappali 289, 290, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Castello dell'Acqua copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Andalo Valtellino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'acquedotto Stavello da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54061).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di acquedotto Stavello su area ubicata nel comune di Andalo, mappali 1, 3, 5, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare l'approvvigionamento idrico del comune di Andalo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Andalo, mappali 1, 3, 5, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Andalo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990:

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54062).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Lanzada, mappali 167 (parte), 26 (parte), 77 (parte), 550 (parte), 112 (parte), 103 (parte), 114 (parte), 193 (parte), 194 (parte), foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel miglioramento dell'approvvigionamento idrico del comune di Lanzada;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesaggistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi; stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada, mappali 167 (parte), 26 (parte), 77, 550 (parte), 112 (parte), 103 (parte), 114 (parte), 193 (parte), 194 (parte), foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Nave dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un acquedotto da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. IV/54067).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Nave per la realizzazione di acquedotto su area ubicata nel comune di Nave, mappali 52, 189, 33, 51, foglio 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel migliorare e potenziare l'attuale impianto idrico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Nave, mappali 52, 189, 33, 51, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nave copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3103

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 116 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro da due a sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24817 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro da due a sei per ciascun anno di corso, trasmesso con nota ministeriale n. 1088 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 116 relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3148

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 giugno 1990, n. 53056/8.312.21.4.

Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 10 maggio 1990, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza fra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quella dell'8 giugno 1989.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale
All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP
All'ISTAT - Direzione generale
Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Si trasmette, in copia, la delibera in data 10 maggio 1990 con la quale la commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980 si è pronunciata sulla corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche del previgente ordinamento del personale del Segretariato generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le declaratorie dei profili professionali individuati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da valere relativamente al periodo 1° gennaio 1978-21 gennaio 1987.

Con la stessa delibera, la commissione paritetica si è altresì pronunciata su alcune richieste, pervenute da varie amministrazioni, di modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza in oggetto, approvata dalla commissione medesima in data 28 settembre 1988 (diramata da questo Dipartimento con la circolare 14 ottobre 1988, n. 23900), come integrata dalla successiva delibera adottata in data 8 giugno 1989 (diramata con circolare 8 gennaio 1990, n. 43703).

Tali ultime corrispondenze deliberate dalla commissione vanno a sostituirsi — se modificative — o ad aggiungersi — se integrative — a quelle contenute nelle tabelle allegate alle predette circolari.

Le amministrazioni interessate, quindi, dovranno procedere agli inquadramenti previsti dall'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, del personale in possesso delle qualifiche contemplate dalle suddette modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenze deliberate al riguardo.

Le decorrenze, le modalità e gli effetti di tali inquadramenti restano quelli previsti dal citato art. 4, secondo le indicazioni formulate da questo Dipartimento nella già ricordata circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988.

Si richiama, anche per tale terza delibera, l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'opportunità di investire tempestivamente questo Dipartimento degli eventuali problemi applicativi.

Il Ministro: GASPARI

DELIBERA

LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminata la proposta presentata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 25 ottobre 1989 in ordine alle corrispondenze tra profili professionali e qualifiche del precedente ordinamento, per il personale dei propri ruoli;

Esaminate le richieste di integrazioni e modifiche alla delibera in data 28 settembre 1988 ed all'allegata tabella di corrispondenza, presentate dalle seguenti amministrazioni:

Ministero della difesa, Ministero delle finanze, Ministero dei lavori pubblici, Ministero del tesoro;

Sulla base dei verbali della seduta in data 10 maggio 1990:

Dichiara che, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali previsto dall'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, del personale dei ruoli del C.N.E.L., viene riconosciuta la corrispondenza tra le attribuzioni dei profili professionali e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento, secondo l'allegata tabella di integrazione, quadro XXIV.

Dichiara, inoltre, che le equiparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento e quelle dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, stabilite dalla tabella allegata alla precedente delibera in data 28 settembre 1988, vanno integrate o modificate secondo l'allegata tabella integrativa.

Roma, 10 maggio 1990

Il presidente

I componenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE ATTRIBUZIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1219/1984 E QUELLE DELLE QUALIFICHE DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO.

Quadro X

MINISTERO DELLA DIFESA

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
(Modificare a pag. 41)		
....		
Artificiere-esplosivista:		
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari specializzazione	Artificiere esplosivista specializzato 152	V
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari qualifica	—	—
altre qualifiche di mestiere specializzazione	Artificiere esplosivista specializzato 152	V
altre qualifiche di mestiere qualifica	Artificiere esplosivista qualificato 151	IV

Quadro XI

MINISTERO DELLE FINANZE

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.

a) AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZA DI FINANZA

(Aggiungere alla fine della pag. 57)

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
Sorvegliante del ruolo ad esaurimento soppresso servizio tecnico agrario	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 24	III

N.B. — La corrispondenza di cui sopra va eliminata dai ruoli del demanio.

Quadro XIV

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

(Aggiungere a pag. 83, alla fine delle qualifiche di mestiere degli operai qualificati)

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
....		
Palombaro/Sub.	Operatore subacqueo specializzato 178	V

Quadro XX

MINISTERO DEL TESORO

a) RUOLI DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE AA.GG. E PERSONALE

(Modificare a pag. 101, tra gli operai comuni del P.G.S.)

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
....		
Manovale specializzato addetto al trasporto di cose	Addetto alle lavorazioni 210	III

Quadro XXIV

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
Referendario	Funzionario amministrativo 1	VIII
	Funzionario amministrativo contabile 13	VIII
Referendario aggiunto. . . .	Analista economico finanziario 17	VIII
Vice referendario	Bibliotecario 265	VIII
	Analista di sistema 271	VIII
Segretario capo	Collaboratore amministrativo 2	VII
	Collaboratore amministrativo contabile 14	VII
Segretario principale.	Collaboratore bibliotecario 266	VII
Segretario.	Programmatore di sistema 274	VII
Coadiutore superiore	Operatore amministrativo 4	V
Coadiutore principale. . . .	Stenodattilografo 6	V
Coadiutore	Operatore amministrativo contabile 16	V
Commesso capo e agente tecnico capo	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 24	III
Commesso e agente tecnico	Conducente di automezzi 10	III

90A3154

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 13 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,950	1204,950	1205 —	1204,950	1204,950	1204,950	1205,060	1204,950	1204,950	1204,95
E.C.U.	1517,450	1517,450	1518,250	1517,450	1517,450	1517,450	1517,250	1517,450	1517,450	1517,45
Marco tedesco	732,430	732,430	732,750	732,430	732,430	732,430	732,460	732,430	732,430	732,43
Franco francese	218,150	218,150	218,250	218,150	218,150	218,150	218,170	218,150	218,150	218,150
Lira sterlina	2177,300	2177,300	2170 —	2177,300	2177,300	2177,300	2177,490	2177,300	2177,300	2177,300
Fiorino olandese	649,700	649,700	650,250	649,700	649,700	649,700	649,760	649,700	649,700	649,700
Franco belga	35,557	35,557	35,800	35,557	35,557	35,557	35,564	35,557	35,557	35,550
Peseta spagnola	11,951	11,951	11,980	11,951	11,951	11,951	11,952	11,951	11,951	11,95
Corona danese	192,490	192,490	192,60	192,490	192,490	192,490	192,500	192,490	192,490	192,490
Lira irlandese	1964,450	1964,450	1965 —	1964,450	1964,450	1964,450	1964,300	1964,450	1964,450	—
Dracma greca	7,488	7,488	7,49	7,488	7,488	7,488	7,489	7,488	7,488	—
Escudo portoghese	8,349	8,349	8,350	8,349	8,349	8,349	8,349	8,349	8,349	8,340
Dollaro canadese	1040,900	1040,900	1042 —	1040,900	1040,900	1040,900	1040,800	1040,900	1040,900	1040,90
Yen giapponese	8,161	8,161	8,180	8,161	8,161	8,161	8,161	8,161	8,161	8,160
Franco svizzero	863,530	863,530	863 —	863,530	863,530	863,530	863,580	863,530	863,530	863,530
Scellino austriaco	104,104	104,104	104 —	104,104	104,104	104,104	104,107	104,104	104,104	104,10
Corona norvegese	190,950	190,950	191,15	190,950	190,950	190,950	191,300	190,950	190,950	190,950
Corona svedese	201,920	201,920	202,25	201,920	201,920	201,920	202,400	201,920	201,920	201,92
Marco finlandese	313,300	313,300	313,50	313,300	313,300	313,300	313,800	313,300	313,300	—
Dollaro australiano	948,500	948,500	953 —	948,500	948,500	948,500	950,300	948,500	948,500	948,500

Media dei titoli del 13 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,225
» » » 22- 6-1987/91	94,675
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	101,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,500
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 18-12-1985/90	100,825
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	101,950
» » » » 1- 2-1984/91	100,825
» » » » 18- 2-1986/91	100,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	100,475
» » » » 3- 4-1984/91	100,450
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,925
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,775
» » » »	1-12-1984/91	100,750
» » » »	1- 1-1985/92	100,825
» » » »	1- 2-1985/92	100,725
» » » »	18- 4-1986/92	100,425
» » » »	19- 5-1986/92	100,525
» » » »	20- 7-1987/92	100,200
» » » »	19- 8-1987/92	100,350
» » » »	1-11-1987/92	99,950
» » » »	1-12-1987/92	100,075
» » » »	1- 1-1988/93	99,950
» » » »	1- 2-1988/93	99,675
» » » »	1- 3-1988/93	99,800
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,375
» » » »	1- 6-1988/93	100,075
» » » »	18- 6-1986/93	100,275
» » » »	1- 7-1988/93	97 —
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,150
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	98,825
» » » »	1-10-1988/93	99,975
» » » »	20-10-1986/93	98,650
» » » »	1-11-1988/93	100,200
» » » »	18-11-1986/93	98,850
» » » »	19-12-1986/93	99,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,025
» » » »	1- 2-1989/94	99,725
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,875
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,350
» » » »	1- 2-1985/95	99,800
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 4-1985/95	97,425
» » » »	1- 5-1985/95	96,700
» » » »	1- 6-1985/95	98,125
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	97,775
» » » »	1- 9-1985/95	97,350
» » » »	1-10-1985/95	97,900
» » » »	1-11-1985/95	97,950
» » » »	1-12-1985/95	98,300
» » » »	1- 1-1986/96	98,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,575
» » » »	1- 2-1986/96	98,325
» » » »	1- 3-1986/96	98,300
» » » »	1- 4-1986/96	98,300
» » » »	1- 5-1986/96	98,225
» » » »	1- 6-1986/96	98,775
» » » »	1- 7-1986/96	98,750
» » » »	1- 8-1986/96	97,300
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	96,200
» » » »	1-11-1986/96	96,400
» » » »	1-12-1986/96	96,700
» » » »	1- 1-1987/97	96,550
» » » »	1- 2-1987/97	96,650
» » » »	18- 2-1987/97	96,575
» » » »	1- 3-1987/97	96,450
» » » »	1- 4-1987/97	96,375
» » » »	1- 5-1987/97	96,675
» » » »	1- 6-1987/97	97,275
» » » »	1- 7-1987/97	97 —
» » » »	1- 8-1987/97	96,700
» » » »	1- 9-1987/97	96,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,875
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,525
» » »	11,50%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,500
» » »	9,25%	1-12-1990	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,275
» » »	11,50%	1-11-1991	99,600
» » »	11,50%	1-12-1991	99,450
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,950
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,175
» » »	12,50%	1- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,800
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,400
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	99 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993	99,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,200
» » »	12,50%	17-11-1993	99,225
» » »	12,50%	1-12-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	99 —
» » »	12,50%	1- 1-90/94	99,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,050
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,925
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,725
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,225
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13070

N. 137

Corso dei cambi del 16 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1212,850	1212,850	1212,850	1212,850	1212,850	1212,850	1218,850	1212,850	1212,850	1212,850
E.C.U.	1516,350	1516,350	1517 —	1516,350	1516,350	1516,350	1516,300	1516,350	1516,350	1516,350
Marco tedesco	732,100	732,100	732,250	732,100	732,100	732,100	732,100	732,100	732,100	732,100
Franco francese	218,360	218,360	218,750	218,360	218,360	218,360	218,380	218,360	218,360	218,350
Lira sterlina	2182,350	2182,350	2180 —	2182,350	2182,350	2182,350	2182,510	2182,350	2182,350	2182,350
Fiorino olandese	649,490	649,490	650,250	649,490	649,490	649,490	649,480	649,490	649,490	649,500
Franco belga	35,560	35,560	35,550	35,560	35,560	35,550	35,560	35,560	35,560	35,500
Peseta spagnola	11,960	11,960	11,980	11,960	11,960	11,950	11,950	11,960	11,960	11,950
Corona danese	192,510	192,510	192,600	192,510	192,510	192,510	192,510	192,510	192,510	192,500
Lira irlandese	1964 —	1964 —	1960 —	1964 —	1964 —	1964 —	1963,500	1964 —	1964 —	—
Dracma greca	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	—	7,490	7,490	7,490	—
Escudo portoghese	8,340	8,340	8,350	8,340	8,340	8,340	8,350	8,340	8,340	8,340
Dollaro canadese	1045,200	1045,200	1042 —	1045,200	1045,200	1045 —	1045,100	1045,200	1045,200	1045,200
Yen giapponese	8,200	8,200	8,180	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,190
Franco svizzero	858,870	858,870	858 —	858,870	858,870	858,870	858,960	858,870	858.870	858,870
Scellino austriaco	104,090	104,090	104 —	104,090	104,090	104,090	104,090	104,090	104,090	104,090
Corona norvegese	191,140	191,140	191,500	191,140	191,140	191,140	191,110	191,140	191,140	191,140
Corona svedese	202,470	202,470	202,250	202,470	202,470	202,470	202,540	202,470	202,470	202,470
Marco finlandese	313,370	313,370	313,500	313,370	313,370	313,370	313,330	313,370	313,370	—
Dollaro australiano	948,500	948,500	948 —	948,500	948,500	948,500	949,200	948,500	948,500	948,500

Media dei titoli del 16 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,125
» » » 22- 6-1987/91	94,925
» » » 18- 3-1987/94	81,075
» » » 21- 4-1987/94	80,950
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,800
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,975
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,025
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,525
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,275
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,550
» » » » 1-12-1983/90	101 —
» » » » 18-12-1985/90	100,875
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,875
» » » » 1- 2-1984/91	100,825
» » » » 18- 2-1986/91	100,450
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	100,375
» » » » 3- 4-1984/91	100.775
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,925
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,775
» » » »	1-12-1984/91	100,750
» » » »	1- 1-1985/92	100,825
» » » »	1- 2-1985/92	100,725
» » » »	18- 4-1986/92	100,525
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,250
» » » »	19- 8-1987/92	100,350
» » » »	1-11-1987/92	100 —
» » » »	1-12-1987/92	100,125
» » » »	1- 1-1988/93	99,975
» » » »	1- 2-1988/93	99,700
» » » »	1- 3-1988/93	99,675
» » » »	1- 4-1988/93	100,025
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	99,975
» » » »	18- 6-1986/93	100,225
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,825
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	98,800
» » » »	1- 9-1988/93	99,750
» » » »	18- 9-1986/93	98,850
» » » »	1-10-1988/93	99,950
» » » »	20-10-1986/93	98,675
» » » »	1-11-1988/93	100,125
» » » »	18-11-1986/93	98,875
» » » »	19-12-1986/93	98,975
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,775
» » » »	15- 3-1989/94	99,875
» » » »	1- 4-1989/94	99,850
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,375
» » » »	1- 2-1985/95	99,850
» » » »	1- 3-1985/95	97,775
» » » »	1- 4-1985/95	97,450
» » » »	1- 5-1985/95	97,675
» » » »	1- 6-1985/95	98,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	97,625
» » » »	1- 9-1985/95	97,400
» » » »	1-10-1985/95	97,825
» » » »	1-11-1985/95	97,975
» » » »	1-12-1985/95	98,350
» » » »	1- 1-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	98,325
» » » »	1- 3-1986/96	98,275
» » » »	1- 4-1986/96	98,325
» » » »	1- 5-1986/96	98,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,775
» » » »	1- 7-1986/96	98,700
» » » »	1- 8-1986/96	97,300
» » » »	1- 9-1986/96	97,375
» » » »	1-10-1986/96	96,075
» » » »	1-11-1986/96	96,325
» » » »	1-12-1986/96	96,750
» » » »	1- 1-1987/97	96,575
» » » »	1- 2-1987/97	96,575
» » » »	18- 2-1987/97	96,550
» » » »	1- 3-1987/97	96,300
» » » »	1- 4-1987/97	96,300
» » » »	1- 5-1987/97	96,650
» » » »	1- 6-1987/97	97,675
» » » »	1- 7-1987/97	97,100
» » » »	1- 8-1987/97	96,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,775
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,825
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,800
» » »	9,25%	1-10-1990	99,575
» » »	11,50%	1-10-1990	99,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,850
» » »	9,25%	1-11-1990	99,500
» » »	9,25%	1-12-1990	99,500
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,275
» » »	11,50%	1-11-1991	99,475
» » »	11,50%	1-12-1991	99,600
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,775
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,725
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,875
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,675
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,550
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	99 —
» » »	12,50%	1-10-1993	98,925
» » »	12,50%	1-11-1993	98,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
» » »	12,50%	17-11-1993	99,250
» » »	12,50%	1-12-1993	98,950
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,200
» » »	12,50%	1- 1-90/94	98,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,050
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,725
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,100
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	91 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,025
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,025
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,725
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16070

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1990, registro n. 5 Trasporti, foglio n. 208, sulla proposta del Ministro dei trasporti, sono state accettate le dimissioni presentate dall'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato ing. Mario Schimberni.

Con lo stesso decreto il dott. Antonio Lorenzo Necci è stato nominato amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato.

90A3168

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO,
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	**L. 296.000**
semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	**L. 52.000**
semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	**L. 166.000**
semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	**L. 52.000**
semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	**L. 166.000**
semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	**L. 556.000**
semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferito ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

L. 1.000